

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 29/03/2021

Esame del ricorso n. 1522452/2020 del 17/11/2020

proposto da NOVA GIN TONIC S.A.S. DI MILETTI ERNESTO &

nei confronti di 2008 - UNICREDIT BANCA S.P.A.

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MOSCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 29/03/2021

FATTO

Nel ricorso si denuncia l'illegittimità delle modifiche unilaterali contrattuali introdotte dall'intermediario in relazione al rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, con ipoteca a garanzia, concluso in data 5 dicembre 2000, modifiche riguardanti in particolare l'applicazione dei tassi di interesse debitori.

Il ricorrente afferma che il contratto di apertura di credito prevedeva originariamente un tasso degli interessi debitori calcolato sulla base dell'Euribor a sei mesi incrementato dell'1% e che a partire dal 2010 ha iniziato a ricevere comunicazioni unilaterali di modifica del tasso passivo applicato al rapporto non conformi all'art. 118 del TUB.

La modificazione illegittima dei tassi passivi avrebbe determinato il versamento di somme non dovute pari a complessivi euro 56.000,00.

Il ricorrente chiede di accertare l'illegittimità delle variazioni dei tassi applicate unilateralmente dall'intermediario e di condannare quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente incassate, pari a euro 56.000,00 o alla diversa somma derivante dai conteggi dell'intermediario.

Quest'ultimo eccepisce in via pregiudiziale la genericità della domanda del ricorrente "in quanto la quantificazione dell'importo [chiesto in restituzione] non è supportato da alcuno studio o documentazione", non avendo il ricorrente allegato integralmente la "documentazione contrattuale sottoscritta e accettata", la "rendicontazione periodica" inviata dall'intermediario e "le comunicazioni di modifica delle



condizioni” di volta in volta trasmesse. Inoltre, rileva che la domanda del ricorrente sottenderebbe una richiesta di attività consulenziale all'ABF non consentita dalla legge.

Nel merito, l'intermediario riferisce che il ricorrente, attualmente ex cliente del resistente, ha concluso con atto pubblico un contratto di apertura di credito in conto corrente con ipoteca a garanzia in data 5 dicembre 2000 (in seguito, il Contratto). Il Contratto ai sensi dell'art. 4 prevedeva espressamente la possibilità di “variare unilateralmente il tasso d'interesse e tutte le altre condizioni economiche” sulla base di clausole specificamente approvate dal ricorrente.

Tra l'intermediario e il ricorrente è stato inoltre concluso un accordo di adesione al servizio di *web banking*, accordo con il quale il ricorrente avrebbe, tra l'altro, accettato la ricezione delle comunicazioni e dei documenti *on line*, facendo venir meno l'obbligo dell'intermediario di provvedere alla loro trasmissione cartacea.

L'intermediario sostiene dunque di aver sempre regolarmente trasmesso le comunicazioni al cliente con mezzi telematici, comunicazioni che erano visibili al ricorrente tramite accesso all'area riservata del canale *on line* dell'intermediario.

In ogni caso, l'intermediario asserisce che le variazioni dei tassi debitori contestate dal ricorrente sarebbero state “concordate tra le parti”, come riportato nel testo delle comunicazioni stesse, fermo che alcune di esse prevedevano condizione economiche più favorevoli per il ricorrente.

In altri termini, per l'intermediario alcune delle comunicazioni trasmesse al ricorrente non erano in linea con le disposizioni previste dall'art. 118 del TUB semplicemente perché erano modifiche migliorative del tasso debitore e pertanto non richiedevano né la presenza del giustificato motivo né una notifica con un preavviso di due mesi.

L'intermediario sostiene che nei contratti a tempo indeterminato è normale che le condizioni del rapporto possano subire modificazioni e che nel caso di specie il tasso passivo “Euribor 6m + 1%” pattuito nel 2000 è stato modificato in senso più favorevole nel 2008 individuandolo in “Euribor 3m + 1%”. Asserisce nondimeno che nel rapporto con il ricorrente a ogni “proposta di modifica unilaterale del contratto” ha fatto seguito una comunicazione dell'intermediario che derogava il nuovo tasso applicato con condizioni più favorevoli e che ciò avrebbe determinato in sostanza che i tassi passivi applicati siano stati pressoché stabili nel tempo.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede in via preliminare che il ricorso sia dichiarato irricevibile per genericità della domanda e che in ogni caso sia rigettato nel merito in quanto infondato.

In sede di repliche il ricorrente contesta l'eccezione pregiudiziale di genericità della domanda asserendo che l'importo chiesto in restituzione costituisce la somma delle maggiorazioni degli interessi debitori compiuta illegittimamente dall'intermediario ricavabile dai documenti prodotti.

Sostiene inoltre di aver depositato tutte le comunicazioni che ha potuto rinvenire come provenienti dall'intermediario.

La presunta genericità della domanda è comunque smentita dal fatto che le stesse controdeduzioni dell'intermediario confermano che quest'ultimo ha perfettamente inteso la portata ed il significato del ricorso.

Rileva che in ogni caso le altre comunicazioni depositate dalla banca non sono state regolarmente ricevute, anche qualora esse fossero reperibili nel sito *on-line*, e che comunque è l'intermediario a dover dimostrare sia che esse siano state rese effettivamente disponibili, sia che il ricorrente le abbia in effetti ricevute.

Il ricorrente ribadisce che dalla documentazione che riporta i conti scalari relativi all'applicazione dei tassi passivi per ciascuna annualità si evince non solo che i tassi debitori sono aumentati, ma anche che le variazioni sono avvenute con modalità



sostanzialmente scorrette, in alcuni casi introducendo modificazioni che, attraverso il meccanismo della variazione unilaterale seguita dalla modificazione “concordata tra le parti” asseritamente più favorevole, hanno avuto effetto in realtà solo per un giorno.

Le stesse comunicazioni prodotte dall’intermediario dimostrano che le modifiche unilaterali non sono migliorative per il ricorrente e che esse sono state introdotte senza un giustificato motivo.

Nelle contro-repliche l’intermediario conferma la tesi secondo la quale le variazioni contrattuali sono state correttamente proposte quali “modifiche unilaterali” con facoltà di recesso ai sensi dell’art. 118 del TUB entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche e che esse sono state regolarmente comunicate alla ricorrente, anche tramite gli estratti conto trimestrali e i documenti di sintesi, mediante la loro pubblicazione all’interno della sezione riservata sul sito internet del conto del ricorrente, come da quest’ultimo espressamente consentito.

Peraltro, si tratterebbe di documentazione che non è stata mai impugnata nei termini contrattuali, fermo che il ricorrente non ha mai provveduto a recedere dal contratto ex art. 118 TUB, approvando di fatto le modifiche volta per volta introdotte dall’intermediario.

Pone in luce che la documentazione prodotta dal ricorrente è stata estratta in via autonoma tramite piattaforma *on line* della banca e allega a tal fine le ricevute web relative alle comunicazioni prodotte in sede di controdeduzioni. Ciò comproverebbe che il ricorrente da sempre è stato a conoscenza dell’andamento dell’affidamento e, in particolare, delle condizioni economiche che tempo per tempo lo hanno regolato.

DIRITTO

1. L’intermediario solleva un’eccezione pregiudiziale riguardante la “genericità della richiesta” del ricorrente “in quanto la quantificazione dell’importo [chiesto in restituzione] non è supportato da alcuno studio o documentazione”, non avendo il ricorrente allegato integralmente la “documentazione contrattuale sottoscritta e accettata”, la “rendicontazione periodica” inviata dall’intermediario e “le comunicazioni di modifica delle condizioni” di volta in volta trasmesse. La domanda sarebbe pertanto inammissibile.

L’eccezione non ha fondamento.

Il contenuto del reclamo e del ricorso e la documentazione allegata dal ricorrente sono sufficienti a identificare con chiarezza la *causa petendi* e il *petitum* della controversia, che del resto l’intermediario nelle sue difese dimostra di aver ben compreso.

D’altro canto, la presunta carenza delle allegazioni documentali del ricorrente riguarda un profilo che non coinvolge questioni pregiudiziali di inammissibilità, bensì aspetti di merito, attenendo all’adeguatezza della prova degli argomenti difensivi dedotti, fermo che alla luce dei principi generali di ripartizione della prova ex art. 2932 c.c. grava sul ricorrente esclusivamente la dimostrazione del fatto dell’inadempimento dell’intermediario resistente, mentre è onere di quest’ultimo comprovare di aver correttamente adempiuto al rapporto bancario.

2. Un’altra eccezione pregiudiziale sollevata dall’intermediario concerne il fatto che la domanda del ricorrente sottenderebbe la richiesta all’ABF di “un’attività consulenziale impropria”, con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto questo aspetto.

La domanda del ricorrente è ammissibile nei limiti in cui sia richiesto al Collegio non il nuovo conteggio degli interessi contestati, ma la verifica, alla luce della documentazione presentata dalle parti, che non deve essere necessariamente di natura tecnica, della correttezza sia delle norme applicate dall’intermediario, sia del comportamento negoziale



da esso tenuto nell'ambito del rapporto contestato (v., tra le altre, la pronuncia del Collegio di Roma n. 3739 del 7 febbraio 2019).

Fermo dunque che il Collegio non può compiere attività consulenziale, il presente accertamento è limitato alla verifica della correttezza giuridica dell'applicazione da parte dell'intermediario della disciplina di riferimento al rapporto bancario alla luce delle contestazioni del ricorrente.

3. Nel merito, va anzitutto rilevato che in base alla regolamentazione negoziale applicabile al rapporto bancario l'intermediario avrebbe potuto legittimamente apportare modificazioni unilaterali delle condizioni anche economiche dell'apertura di credito, ferma la necessità di rispettare nel caso concreto i presupposti stabiliti dalla legge per la loro efficacia.

Infatti, l'art. 3 del Contratto nel richiamare al comma 2 le norme della condizioni generali che regolano i conti correnti di corrispondenza, anche ai fini della loro specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., fa riferimento tra l'altro agli artt. 36 "*facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali*" e 37 "*facoltà di variare unilateralmente il tasso di interesse e tutte le altre condizioni economiche*" e nel successivo comma 4 riproduce la previsione secondo la quale "è facoltà della Banca modificare le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in conformità ed ai sensi degli articoli 36 e 37 di cui al "Contratto di Conto Corrente di corrispondenza e servizi connessi", allegato sub 1 e sub 3 al presente contratto".

L'intermediario sulla base di una clausola contrattuale che risulta specificamente approvata per iscritto in conformità agli allora vigenti artt. 117, comma 5, e 118, comma 1, TUB avrebbe dunque potuto modificare le condizioni anche economiche applicate al rapporto di apertura di credito in conto corrente rispettando le prescrizioni di legge tempo per tempo vigenti.

4. Chiarito che l'intermediario poteva in linea di principio apportare modificazioni unilaterali agli accordi in essere con il ricorrente, si tratta di verificare se tali modificazioni siano state compiute in conformità alle disposizioni normative di riferimento.

Le doglianze oggetto del ricorso si riferiscono alle variazioni dei tassi di interesse intervenute con le seguenti comunicazioni:

1) comunicazione n. 7 del 20 agosto 2010, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto;

2) comunicazione del 1° aprile 2011, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto;

3) comunicazione n. 15 del 3 agosto 2011, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto;

4) comunicazione n. 18 del 21 settembre 2011, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto;

5) comunicazione n. 12 del 16 dicembre 2011, che fa riferimento a "variazioni (...) concordate";

6) comunicazione n. 22 del 27 dicembre 2011, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto;

7) comunicazione n. 25 dell'11 aprile 2012, che fa riferimento a "variazioni (...) concordate";

8) comunicazione n. 28 del 26 luglio 2012, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto;

9) comunicazione n. 29 del 22 ottobre 2012, che fa riferimento a "variazioni (...) concordate";



- 10) comunicazione n. 32 del 16 gennaio 2013, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 11) comunicazione n. 33 del 10 giugno 2013, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 12) comunicazione n. 35 del 2 dicembre 2013, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 13) comunicazione n. 36 dell’11 marzo 2014, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 14) comunicazione n. 37 del 10 giugno 2014, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 15) comunicazione n. 38 del 10 luglio 2014, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 16) comunicazione n. 40 del 12 dicembre 2014, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 17) comunicazione n. 41 del 20 aprile 2015, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 18) comunicazione n. 1 del 30 giugno 2015, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto;
- 19) comunicazione n. 2 del 18 settembre 2015, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 20) comunicazione n. 3 del 16 febbraio 2016, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 21) comunicazione n. 4 del 16 agosto 2016, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 22) comunicazione n. 5 del 7 febbraio 2017, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 23) comunicazione n. 7 del 17 agosto 2017, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 24) comunicazione n. 24 del 1° ottobre 2017, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto;
- 25) comunicazione n. 9 del 2 febbraio 2018, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 26) comunicazione n. 10 del 6 luglio 2018, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 27) comunicazione n. 11 del 19 dicembre 2018, che fa riferimento a “variazioni (...) concordate”;
- 28) comunicazione n. 12 del 16 gennaio 2019, che fa riferimento a una conferma di “condizioni di favore”;
- 29) comunicazione n. 13 del 27 settembre 2019, indicante espressamente proposta di modifica unilaterale del contratto.

A parte la variazione indicata nella prima comunicazione del 20 agosto 2010, tutte le altre sono state introdotte nel vigore delle disposizioni dell’art. 118 TUB, come modificate dall’art. 4 del d. lgs 13 agosto 2010, n. 141, che ai sensi del successivo art. 6, comma 2, come sostituito dall’art. 4, comma 2, del d. lgs 14 dicembre 2010, n. 218, sono entrate in vigore “il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale” e dunque il 2 gennaio 2011.

Per quanto più rileva in questa sede, l’art. 118 dispone che “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo” (comma 1) e che “qualunque modifica

unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente" (comma 2).

5. È incontestato tra le parti, e risulta dai documenti prodotti sia dal ricorrente sia dall'intermediario, che a partire dal 1° ottobre 2010 i tassi di interesse debitori sono stati più volte modificati dall'intermediario.

Quest'ultimo tuttavia asserisce che si tratterebbe di modificazioni legittime in quanto sarebbero state comunicate al ricorrente in conformità alla legge e segnatamente all'art. 118 TUB, fermo che alcune di esse riguarderebbero modificazioni "concordate".

Anzitutto va osservato che con riguardo alle comunicazioni relative a variazioni che l'intermediario afferma essere avvenute previo accordo con il ricorrente (vale a dire quelle dalla n. 5 alla n. 7, dalla n. 8 alla n. 17 e dalla n. 19 alla n. 23, dalla n. 25 alla n. 28, per un totale di 22 comunicazioni su 29 complessive; le comunicazioni nn. 9, 13, 16, 21, 22, 23 e 28 sono prodotte anche dal ricorrente) non viene fornita alcuna dimostrazione che tali variazioni siano il frutto di un'intesa tra le parti.

Ne consegue che anche queste variazioni non possono che essere considerate – diversamente da quanto asserito dall'intermediario – modifiche unilaterali del contratto al pari di quelle così espressamente qualificate dal resistente (dunque, le rimanenti comunicazioni di cui ai nn. da 1 a 4, 6, 18 e 29), comunicazioni che avrebbero dovuto essere trasmesse al ricorrente nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge.

Il ricorrente asserisce peraltro di non aver ricevuto le suddette comunicazioni di esercizio dello *ius variandi* da parte dell'intermediario.

Secondo un consolidato orientamento dell'ABF, la prova dell'invio e dell'effettiva ricezione della comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 TUB grava sull'intermediario (v. tra le tante, Collegio Milano decisioni nn. 9682/2017, n. 3537/2016, n. 6821/2015).

Nello specifico, il Collegio ritiene che l'onere della prova non sia stato assolto dall'intermediario atteso che quest'ultimo, di fronte alle specifiche contestazioni del ricorrente sul punto, non ha fornito la prova dell'invio e della ricezione effettivi delle comunicazioni sopra indicate.

L'intermediario sostiene che tali comunicazioni sarebbero state messe a disposizione del ricorrente in via telematica attraverso il servizio bancario *on line*, attivato dal 28 novembre 2006.

Tuttavia, l'intermediario non ha dimostrato che attraverso l'attivazione del servizio di *internet banking* avrebbe potuto legittimamente avvalersi del canale telematico per inviare la documentazione contrattuale di riferimento, comprese le comunicazioni relative all'esercizio dello *ius variandi*, attraverso la loro messa a disposizione sul sito.

Infatti, il testo del contratto di *internet banking* prodotto dall'intermediario nel definire l'oggetto dei relativi servizi dispone che "l'adesione dà diritto (...) di beneficiare dei servizi bancari compresi nel package elencati e descritti nei rispettivi regolamenti che costituiscono parte integrante del presente contratto di adesione" (v. l'art. 1 delle Condizioni di adesione). Nondimeno, l'intermediario non ha prodotto i suddetti regolamenti.

Inoltre, l'art. 7 dispone che "come previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 385/1993, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le regolazioni, i servizi oggetto del Conto nonché le presenti "condizioni di adesione" ed il Regolamento che integra, come pure escludere un servizio o un'agevolazione, dandone comunicazione al Titolare con un preavviso di trenta giorni. La comunicazione, che



conterrà in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica di contratto” sarà validamente effettuata in forma scritta all’indirizzo di cui all’art. 14 e potrà anche essere inserita in estratto conto. In alternativa, e con l’accordo del Titolare, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole utilizzando tecniche di comunicazione a distanza”. Inoltre, il successivo art. 14 prevede che “l’invio di plichi al Titolare viene fatto da parte della Banca con pieno effetto all’indirizzo indicato nel contratto” (art. 14 delle Condizioni di adesione).

Dalle suddette previsioni contrattuali si desume che, quand’anche sia stato attivato il servizio di *home banking*, di regola la trasmissione delle comunicazioni alla clientela da parte dell’intermediario deve avvenire in forma cartacea e con la loro spedizione fisica presso il domicilio del ricorrente. Certamente, e in una prospettiva più in linea con i caratteri dell’*internet banking* e con l’evoluzione dei rapporti cliente-banca, è possibile anche il loro invio in formato elettronico, ma il contratto concluso dell’intermediario con il ricorrente, richiedendo “l’accordo del titolare”, sembra prevedere la necessità di un suo specifico consenso, che nel caso di specie l’intermediario non ha dimostrato di aver acquisito.

Peraltro, quand’anche si dovesse ammettere che l’intermediario fosse legittimato a trasmettere via *web* le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali di contratto, va in ogni caso rilevato che la parte resistente ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuta messa a disposizione *on line* delle comunicazioni in questione soltanto per alcune di esse e segnatamente per la n. 16, la n. 17, la n. 18, la n. 19, la n. 20, la n. 21, la n. 22, la n. 23, la n. 24, la n. 25, la n. 26, la n. 27 e la n. 28.

Secondo l’orientamento dell’ABF, se prevista nel contratto la comunicazione delle modificazioni unilaterali attraverso la loro messa a disposizione attraverso il servizio di banca multicanale, se del caso anche in un unico documento contenente altre comunicazioni, compresi gli estratti conto, è coerente con la previsione dell’art. 118 TUB, tenuto conto che essa non prevede specifiche formalità a riguardo. Tuttavia, questo meccanismo telematico di comunicazione deve comunque rispettare il requisito costituito dall’esplicitazione della formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, requisito che è considerato mancante se la messa a disposizione *on line* della comunicazione avviene con l’indicazione “documento di sintesi c/c” o con altre indicazioni che non consentono al cliente di comprendere che la comunicazione si riferisce a una proposta di modifica unilaterale del contratto (v. Collegio di Palermo, decisione n. 2259/2020; v. anche Collegio di Milano, decisione n. 15237/2019; v. anche il Collegio di Roma, decisione 8826/2016, nella quale si afferma altresì il principio secondo il quale l’intermediario è tenuto a “evidenzi[re] la presenza [del documento] (...) anche mediante un sistema di *alert*”).

Nel caso di specie, per quanto sopra esposto tutte le comunicazioni sono da qualificare come proposte di modifica unilaterale del contratto.

E tuttavia dalla documentazione dell’intermediario emerge che soltanto i file di due di esse, vale a dire la n. 24 e la n. 28, sono espressamente titolati come proposta di modifica unilaterale di contratto, peraltro la seconda con riguardo a un documento che invece viene presentato come una “conferma di condizioni di maggior favore”.

Per tutte le altre comunicazioni, i relativi *file* sono individuati come “variazione contratto concordata” o come “documenti di sintesi” e ciò anche per la comunicazione n. 18 del 30 giugno 2015, il contenuto della quale è invece indicato, a differenza del relativo *file*, come proposta di modifica unilaterale di contratto.

L’unica comunicazione che risulterebbe correttamente trasmessa sarebbe allora la n. 24, che tuttavia prevede una riduzione del tasso debitorio riferito a un valore precedentemente aumentato dall’intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Quanto in precedenza esposto appare determinante per escludere che l'intermediario abbia operato correttamente ai fini dell'esercizio del diritto di modificazione del contratto ex art. 118 TUB.

Nondimeno, non è possibile in questa sede ricalcolare i tassi di interesse debitori rilevanti nel rapporto, anche in ragione dell'applicazione da parte dell'intermediario pure di deroghe al tasso variato con applicazione di condizioni più favorevoli. Ricalcolo che comporterebbe dunque un'attività consulenziale, come si è detto preclusa al Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA